

# MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

DECRETO 4 agosto 2022

Modifiche all'allegato III del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, concernente l'attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. (22A04914)

(GU n.202 del 30-8-2022)

IL MINISTRO  
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»;

Vista la legge 22 aprile 2021, n. 55, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», ed in particolare l'art. 2, comma 1, che dispone che il «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» e' ridenominato «Ministero della transizione ecologica»;

Vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, che abroga la direttiva 2002/95/CE;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, recante «Attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche»;

Visto, in particolare, l'art. 22 del citato decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, ai sensi del quale con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si provvede all'aggiornamento ed alle modifiche degli allegati allo stesso decreto derivanti da aggiornamenti e modifiche della direttiva 2011/65/UE;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, recante attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche;

Vista la direttiva delegata (UE) 2022/274 della Commissione del 13 dicembre 2021 che modifica, adattandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del mercurio in lampade fluorescenti a catodo freddo e lampade fluorescenti con elettrodo esterno per usi speciali;

Vista la direttiva delegata (UE) 2022/275 della Commissione del 13 dicembre 2021 che modifica, adattandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa

all'uso del mercurio in altre lampade a sodio ad alta pressione (vapore) per usi generali di illuminazione;

Vista la direttiva delegata (UE) 2022/276 della Commissione del 13 dicembre 2021 che modifica, adattandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa all'uso di mercurio nelle lampade fluorescenti ad attacco singolo (compatte) per usi generali di illuminazione;

Vista la direttiva delegata (UE) 2022/277 della Commissione del 13 dicembre 2021 che modifica, adattandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa all'uso di mercurio nelle lampade fluorescenti ad attacco singolo (compatte) per usi generali di illuminazione < 30 W aventi una durata di vita di almeno 20 000 ore;

Vista la direttiva delegata (UE) 2022/278 della Commissione del 13 dicembre 2021 che modifica, adattandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa all'uso del mercurio nelle lampade ad alogenuri metallici;

Vista la direttiva delegata (UE) 2022/279 della Commissione del 13 dicembre 2021 che modifica, adattandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del mercurio in altre lampade a scarica per usi speciali;

Vista la direttiva delegata (UE) 2022/280 della Commissione del 13 dicembre 2021 che modifica, adattandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del mercurio in altre lampade a scarica a bassa pressione;

Vista la direttiva delegata (UE) 2022/281 della Commissione del 13 dicembre 2021 che modifica, adattandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa all'uso di mercurio nelle lampade fluorescenti ad attacco singolo (compatte) per usi speciali;

Vista la direttiva delegata (UE) 2022/282 della Commissione del 13 dicembre 2021 che modifica, adattandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa all'uso di mercurio nelle lampade non lineari trifosforo;

Vista la direttiva delegata (UE) 2022/283 della Commissione del 13 dicembre 2021 che modifica, adattandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del mercurio in lampade a sodio ad alta pressione (vapore) con un indice di resa cromatica migliorato per usi generali di illuminazione;

Vista la direttiva delegata (UE) 2022/284 della Commissione del 13 dicembre 2021 che modifica, adattandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del mercurio in lampade fluorescenti lineari ad attacco doppio per usi generali di illuminazione;

Vista la direttiva delegata (UE) 2022/287 della Commissione del 13 dicembre 2021 che modifica, adattandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del mercurio in lampade fluorescenti per altri usi generali di illuminazione e usi speciali;

Ritenuta la necessita' di attuare le citate direttive delegate (UE) 2022/274, (UE) 2022/275, (UE) 2022/276, (UE) 2022/277, (UE) 2022/278,

(UE) 2022/279, (UE) 2022/280, (UE) 2022/281, (UE) 2022/282, (UE) 2022/283, (UE) 2022/284, (UE) 2022/287, provvedendo, a tal fine, a modificare l'allegato III, al citato decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27;

Decreta:

Art. 1

Modifiche all'allegato III del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27

1. All'allegato III del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:

a) I punti 3, 3 a), 3 b) e 3 c) sono sostituiti dai seguenti:

«3	Mercurio in lampade fluorescenti a catodo freddo e lampade fluorescenti con elettrodo esterno (CCFL e EEFL) per usi speciali utilizzate in AEE immesse sul mercato anteriormente al 24 febbraio 2022 e fino ad un massimo di (per lampada):	
3 a)	Lampade corte ( $\leq 500$ mm): 3,5 mg	Scade il 24 febbraio 2025
3 b)	Lampade medie ( $> 500$ mm e $\leq 1500$ mm): 5 mg	Scade il 24 febbraio 2025
3 c)	Lampade lunghe ( $> 1500$ mm): 13 mg	Scade il 24 febbraio 2025».

b) I punti 4 c), 4 c)-I, 4 c)-II e 4 c)-III sono sostituiti dai seguenti:

«4 c)	Mercurio in altre lampade a sodio ad alta pressione (vapore) per usi generali di illuminazione fino ad un massimo di (per tubo di scarica):	
4 c)-I	$P \leq 155$ W: 20 mg	Scade il 24 febbraio 2027
4 c)-II	$155$ W $< P \leq 405$ W: 25 mg	Scade il 24 febbraio 2027
4 c)-III	$P > 405$ W: 25 mg	Scade il 24 febbraio 2027».

c) I punti 1, 1 a), 1 b), 1 c), 1 d) e 1 e) sono sostituiti dai seguenti:

«1	Mercurio in lampade fluorescenti ad attacco singolo (compatte) fino ad un massimo di (per tubo di scarica):	
----	---	--

1 a)	Per usi generali di illuminazione   < 30 W: 2,5 mg	Scade il   24 febbraio 2023
1 b)	Per usi generali di illuminazione   ≥ 30 W e < 50 W: 3,5 mg	Scade il   24 febbraio 2023
1 c)	Per usi generali di illuminazione   ≥ 50 W e < 150 W: 5 mg	Scade il   24 febbraio 2023
1 d)	Per usi generali di illuminazione   ≥ 150 W: 15 mg	Scade il   24 febbraio 2023
1 e)	Per usi generali di illuminazione,   con una struttura di forma   circolare o quadrata e un tubo di   diametro ≤ 17 mm: 5 mg	Scade il   24 febbraio 2023».

d) Il punto 1 g) e' sostituito dal seguente:

«1 g)	Per usi generali di illuminazione   < 30 W aventi un tempo di vita di   almeno 20 000 ore: 3,5 mg	Scade il 24 agosto   2023»
-------	---	-------------------------------

e) Il punto 4 e) e' sostituito dal seguente:

«4 e)	Mercurio in lampade ad alogenuri   metallici (MH)	Scade il   24 febbraio 2027»
-------	--	---------------------------------

f) Il punto 4 f) e' sostituito dal seguente:

«4 f)-I	Mercurio in altre lampade a   scarica per usi speciali non   espressamente menzionate nel   presente allegato	Scade il   24 febbraio 2025
4 f)-II	Mercurio in lampade a mercurio ad   alta pressione (vapore) utilizzate   in proiettori che devono avere una   luminosit� ≥ 2000 ANSI lumen	Scade il   24 febbraio 2027
4 f)-III	Mercurio in lampade a sodio ad   alta pressione (vapore) utilizzate   per l'illuminazione in orticoltura	Scade il   24 febbraio 2027
4 f)-IV	Mercurio in lampade che emettono   luce nello spettro ultravioletto	Scade il   24 febbraio 2027».

g) Il punto 4 a) e' sostituito dal seguente:

«4 a)	Mercurio in altre lampade a   scarica a bassa pressione (per   lampada): 15 mg	Scade il   24 febbraio 2023
	Mercurio in lampade a scarica a   bassa pressione senza rivestimento   di fosforo, dove l'applicazione   richiede che l'intervallo	

4 a)-I	principale dell'emissione spettrale della lampada sia nello spettro ultravioletto: possono essere utilizzati fino a 15 mg di mercurio per lampada	Scade il 24 febbraio 2027».
--------	---	-----------------------------

h) Il punto 1 f) e' sostituito dal seguente:

«1 f)	Mercurio in lampade fluorescenti ad attacco singolo (compatte) fino ad un massimo di (per tubo di scarica):	
1 f)-I	Per le lampade progettate per emettere principalmente luce nello spettro ultravioletto: 5 mg	Scade il 24 febbraio 2027
1 f)-II	Per usi speciali: 5 mg	Scade il 24 febbraio 2025».

i) Il punto 2 b) 3) e' sostituito dal seguente:

«2 b) 3)	Lampade non lineari trifosforo con tubo di diametro > 17 mm (per esempio T9): 15 mg	Scade il 24 febbraio 2023. Possono essere utilizzati 10 mg per lampada a partire dal 25 febbraio 2023 fino al 24 febbraio 2025.»
----------	---	--

l) I punti 4 b), 4 b)-I, 4 b)-II e 4 b)-III sono sostituiti dai seguenti:

«4 b)	Mercurio in lampade a sodio ad alta pressione (vapore) per usi generali di illuminazione fino ad un massimo di (per tubo di scarica), in lampade con un indice di resa cromatica migliorato Ra > 80: P ≤ 105 W: possono essere utilizzati 16 mg per tubo di scarica	Scade il 24 febbraio 2027
4 b)-I	Mercurio in lampade a sodio ad alta pressione (vapore) per usi generali di illuminazione fino ad un massimo di (per tubo di scarica), in lampade con un indice di resa cromatica migliorato Ra > 60: P ≤ 155 W: possono essere utilizzati 30 mg per tubo di scarica	Scade il 24 febbraio 2023
	Mercurio in lampade a sodio ad alta pressione (vapore) per usi generali di illuminazione fino ad un massimo di (per tubo di	

4 b)-II	scarica), in lampade con un indice di resa cromatica migliorato Ra > 60: 155 W < P ≤ 405 W: possono essere utilizzati 40 mg per tubo di scarica	Scade il 24 febbraio 2023
4 b)-III	Mercurio in lampade a sodio ad alta pressione (vapore) per usi generali di illuminazione fino ad un massimo di (per tubo di scarica), in lampade con un indice di resa cromatica migliorato Ra > 60: P > 405 W: possono essere utilizzati 40 mg per tubo di scarica	Scade il 24 febbraio 2023».

m) I punti 2 a), 2 a) 1), 2 a) 2), 2 a) 3), 2 a) 4) e 2 a) 5) sono sostituiti dai seguenti:

«2 a)	Mercurio in lampade fluorescenti lineari ad attacco doppio per usi generali di illuminazione fino ad un massimo di (per lampada):	
2 a) 1)	Trifosforo con tempo di vita normale e tubo di diametro < 9 mm (per esempio T2): 4 mg	Scade il 24 febbraio 2023
2 a) 2)	Trifosforo con tempo di vita normale e tubo di diametro ≥ 9 mm e ≤ 17 mm (per esempio T5): 3 mg	Scade il 24 agosto 2023
2 a) 3)	Trifosforo con tempo di vita normale e tubo di diametro > 17 mm e ≤ 28 mm (per esempio T8): 3,5 mg	Scade il 24 agosto 2023
2 a) 4)	Trifosforo con tempo di vita normale e tubo di diametro > 28 mm (per esempio T12): 3,5 mg	Scade il 24 febbraio 2023
2 a) 5)	Trifosforo con tempo di vita lungo (≥ 25 000h): 5 mg.	Scade il 24 febbraio 2023».

n) Il punto 2 b) 4) e' sostituito dal seguente:

«2 b) 4)- I	Lampade per altri usi generali di illuminazione e usi speciali (per esempio lampade a induzione): 15 mg	Scade il 24 febbraio 2025
«2 b) 4)- II	Lampade che emettono prevalentemente luce nello spettro ultravioletto: 15 mg	Scade il 24 febbraio 2027
«2 b) 4)- III	Lampade di emergenza: 15 mg	Scade il 24 febbraio 2027».

Disposizioni transitorie  
e finali

1. Le disposizioni di cui all'art. 1 si applicano a decorrere dal 1° ottobre 2022.

Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2022

Il Ministro: Cingolani

Registrato alla Corte dei conti il 16 agosto 2022

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e del Ministero della transizione ecologica, reg. n. 2344